

INEE GUIDA INTERNE AL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA PER LA CONVALIDA DEI CFU DI TPV INTERNI AI CDS LM-51

Questo documento ha lo scopo di assicurare un trattamento uniforme per tutte le studentesse e tutti gli studenti iscritte/i ai CdS magistrali LM-51 del Dipartimento di Psicologia. Inoltre, mira a uniformare le procedure amministrative, stabilendo i criteri generali per il riconoscimento delle richieste. Ciascun CdS adotterà le proprie decisioni in merito alle domande presentate, seguendo questi criteri generali.

Le studentesse e gli studenti iscritte/i ai CdS LM-51 dell'ordinamento vigente del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" possono richiedere il riconoscimento dei CFU relativi al Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) interno alle magistrali presenti nel loro piano di studi, nel rispetto delle indicazioni contenute in questo documento.

1) Possono essere riconosciuti i CFU di TPV certificati in carriera e svolti durante un corso di laurea magistrale LM-51 professionalizzante (ordinamento vigente), nel rispetto delle indicazioni del Decreto Interministeriale n. 654 del 5/7/2022.

- a) Possono essere riconosciuti un massimo di 6 CFU certificati di TPV svolti all'interno di strutture universitarie nell'ambito dei corsi di laurea magistrale LM-51 professionalizzante (ordinamento vigente).
- b) Possono essere riconosciuti fino a 20 CFU certificati di TPV svolti presso qualificati enti esterni convenzionati con l'università, purché risultino certificati in carriera e svolti durante un corso di laurea magistrale LM-51 professionalizzante (ordinamento vigente).

2) Possono essere riconosciuti come CFU di TPV previsti nel piano di studio in corso della magistrale attività svolte e certificate in corsi di studi di secondo livello in psicologia all'estero.

- a) Possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 6 CFU per attività di tirocinio svolte all'interno di strutture universitarie. La coerenza delle attività con le indicazioni del Decreto Interministeriale n. 654 del 5/7/2022 sarà valutata dalla commissione competente del CdS.
- b) Possono essere riconosciuti fino a un massimo di 20 CFU per attività di tirocinio svolte all'estero erogate da enti privati o pubblici. La coerenza delle attività con le indicazioni del Decreto Interministeriale n. 654 del 5/7/2022 sarà valutata dalla commissione competente del CdS.

3) NON è possibile richiedere il riconoscimento dei CFU di TPV previsti nel piano di studi in corso della magistrale per attività svolte durante i corsi di laurea triennale L-24 (ed equiparati), i corsi di laurea magistrale LM-51 di ordinamenti previgenti (non professionalizzanti) e i corsi di studi non psicologici.